

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GORNATE OLONA, COMERIO E POGLIANO MILANESE (MI) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilasedici il giorno del mese di, tra il Comune di Gornate Olona (VA), P.IVA 00519350128, legalmente rappresentato dal Sindaco Avv. Bison Barbara, il Comune di Comerio (VA), P.IVA 00397700121, legalmente rappresentato dal Sindaco Dott. Ing. Silvio Aimetti ed il Comune di Pogliano Milanese (MI), P.IVA 04202630150, legalmente rappresentato dal Sindaco Dr. Vincenzo Magistrelli, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO CHE:

- L'Amministrazione comunale di Gornate Olona con delibera di C. C. n. __ del _____, esecutiva ai sensi di legge,
- L'Amministrazione comunale di Comerio con delibera di C. C. n. __ del _____, esecutiva ai sensi di legge,
- L'Amministrazione comunale di Pogliano Milanese con delibera di C. C. n. __ del _____, esecutiva ai sensi di legge,

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465;

Tra le Amministrazioni comunali sopraelencate si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Gornate Olona, di Comerio e di Pogliano Milanese (MI) che contano rispettivamente n....., n..... e n. 8.387 abitanti al 31.12.2015, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un ambito ottimale di intervento, maggiore efficacia, efficienza ed economicità con significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Pogliano Milanese assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario Comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'allora Ages, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti.

La valutazione del Segretario Comunale è fatta singolarmente dai Sindaci dei comuni firmatari della presente convenzione.

E' fatta salva la possibilità di ogni Sindaco di conferire al Segretario Comunale titolare della sede convenzionata altre funzioni oltre quelle previste dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000. In tal caso, il relativo onere sarà interamente a carico del comune interessato.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative, l'attività obbligatoria di formazione professionale prevista dal vigente CCNL, la partecipazione a giornate di studio e formazione del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza semestrale (o con diversa cadenza concordata tra gli enti), delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione.

Per tutti gli spostamenti tra le sedi diverse dal capo convenzione, salvo contrarie disposizioni di legge, per norma pattizia, è riconosciuta al Segretario per gli effettivi spostamenti la corresponsabile dell'indennità chilometrica da calcolarsi in base alla normativa vigente (riferimento Decreto Presidente Unità di Missione Prot. n. 25402 del 17.05.2011), che resteranno a carico dei singoli comuni convenzionati, rimanendo pertanto non soggetti a ripartizione.

Il riparto delle spese relative al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinato dai CCNL dei Segretari comunali e provinciali, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Percentuale di riparto

30%
30%
40%

Amministrazione

Comune di Gornate Olona
Comune di Comerio
Comune di Pogliano Milanese

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da eventuali incontri tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA - CAUSE DI SCIoglimento – RECESSO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni 3 (tre) a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- 1) **Scioglimento consensuale** mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima decorrenza della data di scioglimento. In caso di disparità, il termine sarà stabilito con provvedimento adottato dal Ministero dell'Interno – Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali;
- 2) **Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto** manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco).
- 3) **Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti** da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni (meglio 60 giorni) dalla ricezione dell'ultima notifica di manifestazione di volontà di recesso alle amministrazioni interessate.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale permarrà in servizio a tempo pieno presso il Comune Capo convenzione.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 3ª, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione potrà essere registrata anche successivamente a cura della parte che ne abbia interesse.

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno – Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali - per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Gornate Olona

Il Sindaco Avv. Bison Barbara

Per il Comune di Comerio

Il Sindaco Dott. Ing. Silvio Aimetti

Per il Comune di Pogliano Milanese

Il Sindaco Dr. Vincenzo Magistrelli